

CARLO FEDERICO GROSSO

FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA
E PENE PECUNIARIE (*)

(*) *Questo articolo è destinato agli « Studi in memoria di Carlo Esposito ».*

SOMMARIO: I. La posizione della Corte Costituzionale. — II. Cenni sulla funzione delle pene pecuniarie. — III. Il significato del principio costituzionale secondo cui le pene « devono tendere alla rieducazione del condannato ». — IV. Conclusioni.

1. L'art. 27 comma 3° della Costituzione dispone, come è noto, che le pene « devono tendere alla rieducazione del condannato ». Esso suscita, di conseguenza, incertezze circa la legittimità delle norme che prevedono pene che per la loro natura non sono in grado di operare come emenda.

Il problema è stato sollevato nei confronti dell'ergastolo e delle sanzioni detentive di breve durata; è stato posto, inoltre, ed ha costituito oggetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale, nei confronti delle pene pecuniarie.

Il ragionamento dei sostenitori della tesi negativa della validità costituzionale è semplice: l'art. 27 comma 3° Cost. avrebbe introdotto, quale nota essenziale del concetto di pena, l'elemento della rieducazione; la multa e l'ammenda non sarebbero in grado di assolvere a tale funzione; dunque, esse sarebbero incompatibili con il concetto di pena che rileva nel sistema ora vigente ⁽¹⁾.

La Corte costituzionale ha tuttavia respinto queste conclusioni ⁽²⁾.

In primo luogo, essa ha affermato, l'art. 27 comma 3° Cost. non può essere considerato separatamente nelle sue diverse parti (« le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità » e « devono tendere alla rieducazione del condannato »), ma deve venire valutato globalmente; e, « resti-

(1) Così l'Ordinanza del Pretore di Torino in data 19 novembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 13 febbraio 1965.

(2) Cfr. Corte Costituzionale, 12 febbraio 1966, n. 12, in *Giur. Cost.*, 1966, p. 151.

tuita la norma nella sua integrità ne riemerge il suo vero significato: la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio»; ciò significa che il legislatore non può avere inteso riferirsi che alle pene detentive, le sole che rendono possibile, appunto, un « trattamento penale ».

D'altronde, essa ha soggiunto, la stessa lettera della legge, laddove si limita a stabilire che le pene « devono tendere » alla rieducazione, sta chiaramente ad indicare la volontà di imporre al legislatore ordinario non già l'obbligo di tipicizzare esclusivamente pene le quali funzionino come emenda, bensì quello di « tenere costantemente di mira... tutti i mezzi idonei a realizzare l'emenda stessa »; ciò, naturalmente, soltanto quando « la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tale fine ».

Rilevato che non è « nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa di per sè... adempiere a una funzione emendatrice », essa ha infine osservato che non è ragionevole pensare che il Costituente, intendendo veramente alterare il sistema penale sino al punto di cancellare dal suo ambito la multa e l'amenda, non abbia fatto cenno alcuno di questa sua intenzione nei lavori preparatori; dai quali, anzi, « considerati nel loro insieme, e nelle dichiarazioni... di singoli commissari, risulta chiaramente che il legislatore costituente... non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, nè, tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare che ciò avvenisse sino al punto che ebbe perfino a manifestarsi la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario ».

La soluzione suggerita dalla Corte Costituzionale è ineccepibile; e quasi sempre puntuale è l'*iter* argomentativo seguito nel trarre le conclusioni. Il problema pungola tuttavia l'interprete ad alcune considerazioni le quali permettano di cogliere in

una prospettiva più completa le ragioni in forza delle quali non esisterebbe contrasto fra quanto dispone l'art. 27 comma 3° Cost. e la realtà delle pene pecuniarie disciplinate dal codice penale Rocco.

2. Prima di tutto occorre stabilire se veramente le sanzioni delle quali stiamo specificamente discutendo non siano in grado di assolvere a quella funzione rieducativa che il precetto costituzionale sembrerebbe, *prima facie*, richiedere quale requisito indefettibile della pena.

Le pene pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro che, secondo quanto si ricava dalle indicazioni delle singole disposizioni incriminatrici, il legislatore ha inteso proporzionare alla gravità del reato commesso ⁽³⁾.

Questo permette di cogliere, in esse, il concetto della retribuzione: pure se, ovviamente, il valore del « castigo » — nonostante il disposto di cui agli artt. 24 comma 3° e 26 comma 2° c.p. — si attenua ove le condizioni economiche del soggetto attivo siano particolarmente buone, ed in considerazione della possibilità che il denaro venga conferito da un terzo ⁽⁴⁾.

La minaccia di tali sanzioni, agendo come contropinta alla realizzazione dell'illecito, funziona d'altro canto, pur sempre, come prevenzione generale ⁽⁵⁾: anche se pure qui essa si affievolisce nei confronti delle persone più abbienti.

La loro esecuzione non è però certo in grado di operare

⁽³⁾ V. DELITALA, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale*, 1927, p. 56 s.

⁽⁴⁾ Cfr. infatti BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, vol. I, *Nozione ed aspetti costituzionali*, 1965, p. 367 s.; Id., *Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, 1964, p. 206, il quale alla luce di questi rilievi tende a circoscrivere il profilo retributivo delle pene pecuniarie; per una puntuale denuncia della natura « ibrida ed incerta » di tali sanzioni v. d'altronde PETROCELLI, *La funzione della pena*, in *Scritti giuridici in memoria di E. Massari*, 1938, p. 195, nota I.

⁽⁵⁾ Precisi, in questo senso, MALINVERNI, *Principi di diritto penale tributario*, 1962, p. 101; BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 369.

come emenda, quantomeno secondo l'accezione che ha rilievo *ex art.* 27 Cost. ⁽⁶⁾.

Qualcuno potrebbe sostenere, è vero, che ogni pena, e quindi anche la multa e l'ammenda, in quanto reazione dell'ordinamento ad un fatto che esso giudica negativamente, porta necessariamente con sè un contenuto correzionale: indica al reo che ciò che egli ha commesso è un male, e cerca in questo modo di indurlo a non ricadere nell'errore.

Altri, con un ragionamento più cauto, potrebbero quantomeno affermare che l'istanza della rieducazione è implicita nelle pene « giuste », in quelle sanzioni, cioè, che sono commisurate equamente alla gravità dell'illecito, al grado della colpevolezza ed alle condizioni personali dell'agente.

Pure a volere ammettere, dato e non concesso, la esattezza di tali, o di analoghe osservazioni — le quali risponderebbero in ogni caso ad una concezione astratta, ottimistica, dei rapporti che si instaurano fra le norme penali ed i loro destinatari — sarebbe peraltro affrettato considerare per ciò solo le pene pecuniarie in quadro con il disposto dell'art. 27 comma 3° Cost. Questo perchè tale articolo, parlando di efficacia rieducativa delle pene, allude certamente ad una realtà diversa ⁽⁷⁾.

Se si dichiarasse infatti che ogni pena, in quanto tale, ha una portata correzionale, e che il dettato della Costituzione fa riferimento ad essa, sarebbe d'uopo concludere che l'art. 27 comma 3° Cost. è privo di un effettivo significato normativo, limitandosi a rilevare una situazione *in re ipsa*. Il che sarebbe inaccettabile: in primo luogo perchè non è ragionevole pensare che un testo legislativo necessariamente improntato ad un criterio di massima « economia » quale è appunto quello costituzionale, enunci delle norme prive di qualsiasi utilità; in secondo

⁽⁶⁾ *Contra*, RANIERI, *Pene pecuniarie e rieducazione del condannato*, in *Sc. pos.*, 1966, p. 266; SIGISMONDI, *Pene pecuniarie e funzione rieducativa*, in *Giur. cost.*, 1966, p. 151 s.; sostanzialmente VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, p. 297 ss.

⁽⁷⁾ *Contra*, SIGISMONDI, *Pene pecuniarie*, cit., p. 155.

luogo, e soprattutto, perchè la stessa lettera dell'art. 27 comma 3° Cost., indicando che « le pene *devono tendere* alla rieducazione del condannato », si richiama chiaramente a qualche cosa che non è necessariamente presente nella sanzione, ma che deve invece qualificare positivamente la esecuzione della medesima.

Nè la posizione che ho definito « più cauta » potrebbe avere una sorte migliore. Si pensi: secondo tale posizione soltanto le pene giustamente proporzionate al reato avrebbero la virtù di rieducare i cittadini, mostrando loro, tramite la predisposizione di un castigo giusto, il male che hanno commesso, ed inducendoli così a non ripeterlo. L'art. 27 comma 3° Cost., dando rilievo a questo concetto, verrebbe di conseguenza a prescrivere al legislatore ordinario la tipicizzazione di pene proporzionate appunto, oltre che alle condizioni personali dell'agente, anche alla gravità dell'illecito. Ma sarebbe, questo, un risultato veramente paradossale: l'esplicita menzione, nella Costituzione, della funzione rieducativa della pena verrebbe in pratica a ribadire la necessità di quel rapporto « reato-sanzione » che costituisce la caratteristica della concezione di coloro che assegnano alla pena una natura retributiva.

La realtà è dunque necessariamente diversa: l'art. 27 della Costituzione non può fare riferimento che ad una nozione di rieducazione che si concreta nella effettiva opera di riadattamento sociale del condannato (prevenzione speciale); una nozione, quindi, che trascende la mera efficacia correzionale implicita nella minaccia, e conseguente applicazione della pena.

Questa funzione di prevenzione speciale non può ovviamente, per la particolare natura della loro esecuzione, essere assolta dalle sanzioni pecuniarie ⁽⁸⁾. Se pertanto l'art. 27 com-

⁽⁸⁾ Conformi, DELITALA, *Il divieto*, cit., p. 57; PETROCELLI, *La pena come emenda del reo*, in *Studi in memoria di A. Rocco*, vol. II, 1952, p. 328; MESSINA, *Il problema dell'ergastolo*, in *Scritti in onore di A. De Marsico*, vol. II, 1960, p. 181; MALINVERNI, *Principi*, cit., p. 101; BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 367;

ma 3° Cost. concorresse a vietare tutte le pene che non sono in grado di agire come emenda (o addirittura a vietare l'applicazione delle pene laddove in fatto non si postula alcuna opera di riadattamento sociale), non potrebbe esservi dubbio alcuno: la multa e l'ammenda sarebbero costituzionalmente illegittime.

Come ho accennato, la Corte Costituzionale ha tuttavia negato la premessa maggiore di tale sillogismo; e giustamente. Vediamo dunque di chiarire le ragioni che inducono a seguire questa tesi.

3. Già sul piano di una constatazione di carattere generalissimo si può rilevare, con la Corte stessa, che se veramente *ex art. 27 comma 3° Cost.* dovessero risultare cancellate dall'ordinamento tutte le disposizioni che configurano le pene pecuniarie, e le altre sanzioni che non sono allo stesso modo in grado di tendere alla rieducazione del condannato, il sistema penale del codice Rocco risulterebbe sconvolto; stante il completo silenzio del Costituente, sembra di conseguenza fondato ritenere che il comma 3° dell'art. 27 Cost. si riferisce alle sole pene detentive ⁽⁹⁾.

Il riconoscimento di tale sfera di incidenza « limitata » trova d'altronde una conferma non appena si consideri l'art. 27 comma 3° citato nel suo complesso. Nel contesto di tale articolo le pene « che devono tendere alla rieducazione del condannato » sono le medesime che « non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità »; e poichè questa seconda proposizione pare riferibile esclusivamente alle pene non pecuniarie (nei confronti della multa e della ammenda, infatti, nè si pone la

Id., *Pene pecuniarie*, cit., p. 206 s.; AZZALI, *Osservazioni in ordine all'art. 27 della Costituzione considerato sul piano del diritto positivo*, in *Sul problema*, cit., p. 222.

⁽⁹⁾ Del che è, d'altronde, riprova il fatto che le trattazioni del tema della rieducazione, numerosissime, assumono concordi, quale oggetto di indagine, appunto le sole pene detentive. Cfr. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 367; Id., *Pene pecuniarie*, cit., p. 205 s.

necessità di vietare eventuali atteggiamenti disumani, nè, soprattutto, avrebbe senso parlare di « trattamenti »), sembra di conseguenza lecito arguire che pure le sanzioni che devono cercare di ottenere la risocializzazione del reo sono, nella intenzione del legislatore, soltanto quelle detentive ⁽¹⁰⁾.

A mio avviso, al di là di queste osservazioni, è dato tuttavia reperire un ulteriore elemento il quale dimostra in modo inequivoco la validità della posizione favorevole alla legittimità costituzionale della multa e della ammenda: un elemento che si ricava direttamente dalla interpretazione della proposizione secondo cui « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ».

I due argomenti testè enunciati portano a concludere, come abbiamo visto, che qualunque sia il significato di tale proposizione, essa non si riferirebbe, in ogni caso, alle pene pecuniarie; nel quadro di una indagine di più vasto respiro è comunque possibile troncare alla radice ogni motivo di perplessità chiarendo che cosa veramente esprime, nel sistema penale, il principio del quale è parola nel citato art. 27 comma 3° Cost.

È noto che il codice penale del 1930 con un, sia pure discutibile, compromesso fra le diverse tendenze in tema di funzione della sanzione criminale ⁽¹¹⁾, ha costruito un sistema di pene prevalentemente (se pure non esclusivamente) ⁽¹²⁾ ancorate al

⁽¹⁰⁾ Cfr. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 366; Id., *Pene pecuniarie*, cit., p. 204; che si dia per scontato che l'art. 27 comma 3° Cost. si riferisce alla sole pene detentive si coglie d'altronde chiaramente in NUVOLONE, *Il problema della rieducazione del condannato*, in *Sul problema*, cit., p. 353; nonchè in GRISPICINI, *Dir. pen. it.*, rist. 2° ed., 1952, p. 129.

⁽¹¹⁾ Sui termini di tali diverse tendenze, che l'economia di questo lavoro non consente di analizzare, v., da ultimo, il preciso quadro offerto da VASSALLI, *Funzioni*, cit., p. 297 ss.

⁽¹²⁾ Per una puntuale illustrazione degli istituti che, già vigente il solo codice penale Rocco, stavano a testimoniare uno sfondo rieducativo nella pena cfr. ANTOLISEI, *Teorie e realtà della pena*, in *Scritti di dir. pen.*, 1955, p. 190 s.; nella dottrina più recente, VASSALLI, *Funzioni*, cit., p. 333 s.; da ultimo ZUCCALÀ, *Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano*, in *Sul problema*, cit., p. 58.

concetto della retribuzione, mentre ha assegnato specificamente la finalità rieducativa alle misure di sicurezza ⁽¹³⁾.

Il problema che occorre affrontare ora consiste nell'accertare se la Costituzione, tramite l'art. 27 comma 3° abbia derogato, o no, a questa impostazione di fondo. Un punto mi sembra dimostrabile con una certa facilità: che nonostante il disposto di tale articolo essa non smentisce, ma anzi riafferma, il carattere essenzialmente retributivo della pena ⁽¹⁴⁾.

Se ne ha innanzitutto impressione leggendo gli Atti della Assemblea Costituente: il fatto che uno specifico emendamento volto a stabilire che le pene devono avere uno scopo esclusivamente rieducativo e curativo, ed essere quindi indeterminate, sia stato lasciato cadere ⁽¹⁵⁾; e soprattutto il tono dei numerosi interventi diretti a precisare che l'art. 27 citato non rappresenta l'accettazione di principi caratteristici di una piuttosto che di un'altra scuola, ma semplicemente mira a sottolineare l'esigenza di un reinserimento del reo nella società civile ⁽¹⁶⁾, inducono a ritenere che non ci si trovi dinnanzi alla volontà di deviare rispetto alla impostazione precedente.

Ma passiamo ora ad argomenti più concretamente radicati nella realtà della disciplina costituzionale. Già sappiamo che la Costituzione ribadisce la dicotomia pene-misure di sicurezza. Queste ultime mantengono, ovviamente, una funzione specifica-

⁽¹³⁾ Fra i molti v. ANTOLISEI, *Teorie*, cit., p. 191 s.; PETROCELLI, *Retribuzione e difesa nel progetto del codice penale del 1949*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, p. 578 s.

⁽¹⁴⁾ Su questo punto, sul quale v'è ampio consenso in dottrina, cfr., fra gli altri, BETTIOL, *Dir. pen.*, 6ª ed., 1966, p. 33; Id., *Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, p. 379, *passim*; PETROCELLI, *Retribuzione*, cit., p. 592 ss.; MOLARI, *Il problema dell'unificazione delle pene e delle misure di sicurezza nella Costituzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, p. 63; ZUCCALÀ, *Della rieducazione*, cit., p. 69; AZZALI, *Osservazioni*, cit., p. 220.

⁽¹⁵⁾ V. l'emendamento Persico, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, p. 2878.

⁽¹⁶⁾ Cfr., in particolare, l'intervento Tupini, in *Atti*, cit., p. 2880 e 2881. Sul punto cfr. DELL'ANDRO, *I diritti del condannato*, in *Iustitia*, 1963, p. 265; MOLARI, *Il problema*, cit., p. 63 s.

mente rieducatrice (a seconda dei casi, mero riadattamento sociale o vera e propria attività curativa) ⁽¹⁷⁾; sembrerebbe in conseguenza strano, già sul piano di una mera valutazione di tipo razionale, che il legislatore Costituente abbia voluto costruire due sanzioni penali volte l'una a garantire l'emenda del reo, e l'altra a ribadire il principio dell'emenda nei confronti dei soggetti pericolosi: il doppione sarebbe infatti evidente.

Non appena si analizzi il contenuto dell'art. 25 Cost., rispettivamente 2° e 3° comma, si scorge d'altronde che la disciplina delle pene è diversa rispetto a quella delle misure di sicurezza: per le prime si stabilisce il principio di legalità e di irretroattività (« nessuno può essere *punito* se non in forza di una legge che sia entrata in vigore *prima del fatto commesso* »); per le seconde ci si limita a fissare quello di riserva di legge (« nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza *se non nei casi previsti dalla legge* »). Ora, se veramente le sanzioni in parola dovessero entrambe ispirarsi all'idea del recupero sociale proprio non si comprenderebbe il motivo di questa differenza; mentre essa diventa limpida accogliendo il punto di vista che le distingue assegnando loro una funzione rispettivamente di castigo e di rieducazione. Come da più parti è stato sottolineato ⁽¹⁸⁾, il diverso contenuto del 2° e del 3° comma dell'art. 25 citato è dunque una chiara testimonianza della natura pur sempre retributiva della pena.

E non solo. L'art. 27 comma 3° Cost., già lo sappiamo, nella sua prima parte dispone che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». Anche questa norma,

⁽¹⁷⁾ Fra i molti v. ANTOLISEI, *Teorie*, cit., p. 191 s.; PETROCELLI, *Retribuzione*, cit., p. 578 s.

⁽¹⁸⁾ Cfr. BETTIOL, *Dir. pen.*, cit., p. 32 s.; Id., *Repressione*, cit., p. 379 s.; PETROCELLI, *Retribuzione*, cit., p. 593 s.; MOLARI, *Il problema*, cit., p. 64, 68 s.; ZUCCALÀ, *Della rieducazione*, cit., p. 69; in particolare sulla incompatibilità fra i concetti di irretroattività e rieducatività della pena, v. ESPOSITO, *Irretroattività e legalità delle pene nella nuova Costituzione*, in *Saggi*, 1954, p. 89, nota 5.

come è stato esattamente avvertito ⁽¹⁹⁾, ad essere coerenti rappresenta una conferma della soluzione che già affiora alla luce delle argomentazioni testè svolte. Una pena improntata al solo principio del recupero sociale non può, per la sua stessa natura, concretarsi in un trattamento disumano, mentre questo bene può caratterizzare una sanzione intesa come punizione; la circostanza che il costituente si sia preoccupato di enunciare solennemente la regola predetta è di conseguenza una riprova del fatto che esso operava sul presupposto che la pena avesse un carattere pur sempre punitivo-retributivo.

Per finire, la valenza afflittiva, e non meramente rigenerativa, della sanzione *de qua* risulta comprovata dalla stessa terminologia legislativa ⁽²⁰⁾: espressioni quali « punizione », « condanna », « colpevolezza », ecc., non sono certo indice di una rottura col passato, ma confermano la volontà di mantenersi aderenti al filone che concepisce la pena, prima di tutto, come castigo ⁽²¹⁾.

Ciò precisato, rimane tuttavia ancora aperto il problema di fondo: ribadito a livello costituzionale il concetto della pena-retribuzione, occorre precisare come esso si armonizzi con l'istanza rieducativa fatta propria dall'art. 27 comma 3° Cost.

Di primo acchito sembrerebbe semplice affermare che la Costituzione, tenendo ferma la natura retributiva, ha affiancato ad essa il momento del recupero sociale: costruendo così una figura nella sostanza espressione contemporanea di castigo di emenda ⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ PETROCELLI, *Retribuzione*, cit., p. 593; nonché MOLARI, *Il problema*, cit., p. 64.

⁽²⁰⁾ Così MOLARI, *Il problema*, cit., p. 63; ZUCCALÀ, *Della rieducazione*, cit., p. 70.

⁽²¹⁾ Sulla continuità esistente fra il concetto di pena del c.p. Rocco e quello della Costituzione, cfr. NUVOLONE, *Norme penali e principi costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1956, p. 1255; *contra* CARNELUTTI, *La pena dell'ergastolo è incostituzionale?*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, I, p. 6.

⁽²²⁾ Taluno si è spinto ancora più innanzi, sostenendo che *ex art. 27* comma 3° Cost. il fine della rieducazione « risulta iscritto come obiettivo principale, oltre che inderogabile, della pena »: v. VASSALLI, *Funzioni*, cit., p. 336;

È questa, tuttavia, una tesi suggestiva soltanto in apparenza. Domandiamoci infatti che cosa significa, in realtà, riconoscere il valore retributivo di una sanzione criminale: significa evidentemente prevederne la applicazione in ogni caso come contrappasso del fatto illecito commesso, anche quando in concreto non si postuli alcuna istanza rieducativa ⁽²³⁾ (ad esempio, per l'immediato, sincero pentimento di chi ha violato la legge penale) ⁽²⁴⁾. Delle due, in altre parole, l'una: o si accetta l'idea retributiva, ed allora si ammette l'esistenza di sanzioni in fatto prive di contenuto rieducativo, ovvero si abbandona il punto di partenza, e si giunge a richiedere che si prescinda dalla loro irrogazione quantevolte faccia difetto l'istanza del recupero sociale. Ma ciò null'altro significa, se non l'impossibilità di costruire appunto una sanzione che possieda contemporaneamente, quali requisiti essenziali ed indefettibili, e quello della retribuzione, e quello della rieducazione.

Ed allora, di fronte alla imponenza degli elementi che confermano la natura retributiva, non pare lecito riconoscere alla efficacia emendatrice che una posizione subordinata nella struttura della pena. La Costituzione, sembrerebbe in altre parole possibile concludere, ha voluto accentuare, sì, il momento del recupero sociale, considerandolo espressione di una istanza cui nessun Stato moderno può e deve rinunciare; con lo statuire che le pene « devono tendere alla rieducazione del condannato » (si

in senso sostanzialmente analogo cfr. GRISPIGNI, *Regresso di un secolo nella legislazione penale*, in *Sc. pos.*, 1949, p. 330 s.; P. ROSSI, *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, 1950, p. 195; G. PARRI, *La funzione della pena e l'art. 27 della Costituzione*, in *Sc. pos.*, 1951, p. 32 s.; DELL'ANDRO, *I diritti*, cit., p. 264 s.; GUARNERI, *Attualità e prospettive della rieducazione del condannato*, in *Sul problema*, cit., p. 263 ss.

⁽²³⁾ E di converso, evidentemente, significa cessare l'applicazione della pena quand'anche il condannato non appaia rieducato. Su tali punti, per tutti, PETROCELLI, *Principi di dir. pen.*, 3^a ed., 1955, p. 61; BETTIOL, *Istituzioni di dir. e proc. pen.*, 1966, p. 123 s.

⁽²⁴⁾ Per un quadro di situazioni in cui non può porsi alcuna istanza di rieducazione cfr. BETTIOL, *Sulla rieducazione*, cit., p. 909 s.

badi, non che esse « devono assicurare tale rieducazione ») ⁽²⁵⁾, ha inteso tuttavia semplicemente affermare che nell'applicare e nell'eseguire la pena-castigo ⁽²⁶⁾, compatibilmente alla sua natura retributiva, *quando ciò sia possibile* ⁽²⁷⁾, occorre seguire quei modi, e quelle forme, che facilitino la rigenerazione del reo ⁽²⁸⁾.

4. Individuato nei termini testè indicati il significato dell'art. 27 comma 3° Cost., come appunto dicevo cade ogni motivo di perplessità circa la legittimità costituzionale delle pene pecuniarie. Ed infatti, una volta accertato che la proposizione « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato » non enuncia un elemento essenziale al concetto di pena, ma si limita a chiarire che, quando ciò sia possibile, l'esecuzione della medesima deve essere organizzata in modo da facilitare la riso-

⁽²⁵⁾ V. PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 44; Id., *Retribuzione*, cit., p. 593; da ultimo ZUCCALÀ, *Della rieducazione*, cit., p. 70; contro la possibilità di far leva su questa specifica modalità della dizione legislativa v. invece DELL'ANDRO, *Aspetti giuridici della pena carceraria*, in *Corti Bari, Lecce, Potenza*, 1964, p. 395.

⁽²⁶⁾ Sul punto secondo cui la funzione rieducativa della pena deve essere valutata esclusivamente in sede esecutiva cfr. Corte Costituzionale, 15 maggio 1963, n. 67, in *Giur. cost.*, 1963, p. 57 ss.; nonchè BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in *Scritti giuridici*, 1966, p. 1002; PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 44.

⁽²⁷⁾ Un appoggio importante a questa interpretazione si rinviene in una dichiarazione di P. Rossi in sede di Adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione: opponendosi ad un emendamento diretto a stabilire che la rieducazione doveva rappresentare il fine principale della pena, egli osservava che la Costituzione non doveva essere ingenua, introducendo principi inattuabili: « meglio dire: le pene... debbono tendere alla rieducazione del condannato, *in quanto possibile* ». Cfr. P. Rossi, *Lineamenti*, cit., p. 183; v. altresì PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 44.

⁽²⁸⁾ Ancora più innanzi si spinge BETTIOL, *Sulla rieducazione*, cit., p. 910, il quale sostiene che alla esecuzione penale non spetta una funzione positiva di recupero sociale, bensì quella di « non ostacolare attraverso le sue modalità il processo di ravvedimento del condannato ». Contro questa tesi si può peraltro addurre la lettera stessa dell'art. 27 comma 3° Cost., ed il fatto che uno specifico emendamento volto a sostituire alla formulazione attuale proprio che « le pene non devono ostacolare il processo di rieducazione morale del condannato » sia stato respinto dall'Assemblea costituente. Sul punto cfr. DELL'ANDRO, *I diritti*, cit., p. 265; Id., *Aspetti*, cit., p. 395; NUVOLONE, *Norme penali*, cit., p. 1255.

cializzazione del condannato, ne viene che la multa e la ammenda, e non solo, ma ogni altra eventuale pena, pure detentiva, che per la sua natura od entità non sia in grado di operare come emenda, non possono essere qualificate come costituzionalmente invalide.

Si potrà quindi, certo, seguire con simpatia la tesi di coloro che affermano l'utilità di ridurre, tramite un adeguato processo di « depenalizzazione », il numero delle sanzioni pecuniarie rilevanti nel sistema penale; si tratta comunque, è d'uopo sottolinearlo, di un orientamento che, giustificato sul piano della politica legislativa, nulla ha tuttavia a che vedere con il problema dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico ai principi enunciati dalla Costituzione.